

**ACCORDO AZIENDALE CIRCA LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL PERSONALE
DOCENTE DEI CIVICI ISTITUTI DEL COMUNE DI GENOVA RECENTEMENTE
PASSATI ALLA GESTIONE DELLA FONDAZIONE "URBAN LAB GENOVA
INTERNATIONAL SCHOOL"**

L'anno 2011 il giorno 31 del mese di maggio presso la sede della Fondazione Urban Lab Genoa International School di Genova, si sono riuniti:

- 1) Fondazione Urban Lab Genoa International School (da ora denominata FULGIS), nelle persone del dott. Ignazio Venzano e dott. Roberto Olmi
- 2) la FLC CGIL di Genova nelle persone del Segretario provinciale Paolo Quatrada e della dott.ssa Elena Bruzzese
- 3) la CISL SCUOLA di Genova nella persona del Segretario Generale Territoriale Monica Francesca Capra
- 4) lo SNALS CONF-SAL di Genova nella persona di Bruno Belgini

Premesso

che gli Istituti scolastici dipendenti dalla FULGIS sono "Duchessa di Galliera", Liceo Linguistico "G. Deledda" e "Deledda International School"

Rilevato

che questi Istituti Scolastici sono passati alla gestione della Fondazione "Urban Lab Genova International School (in sigla FULGIS) dalla data del 1° gennaio 2011;
che nell'accordo sottoscritto tra Comune di Genova e OO.SS. riguardante il passaggio di gestione del personale si è convenuto che "il trattamento economico e normativo del personale trasferito alla Fondazione continuerà ad essere disciplinato dai Contratti Nazionali di Lavoro in oggi applicati, anche ai fini previdenziali, mantenendo invariato il livello di inquadramento, sino all'individuazione o definizione, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro";

Convenuto

di elaborare un nuovo Contratto di Lavoro Aziendale che riunisca le regole desunte dal ccnl della scuola statale precedentemente applicate dal Comune di Genova ad alcuni istituti contrattuali, come lo stipendio, l'orario di lavoro, permessi e congedi, con le regole presenti in contratti del settore scuola, pubblici e privati, in modo che il nuovo Contratto Collettivo Aziendale sia coerente con le caratteristiche giuridiche della Fondazione, con le sue risorse economiche e con la necessità di gestire il servizio scolastico in concorrenza con le altre scuole statali e non statali;

Considerato

- che tutte le norme che precedentemente il Comune di Genova ancora regolava con il ccnl degli Enti Locali ed in particolare le norme sulle procedure di assunzione, il periodo di prova, le norme disciplinari e quelle della cessazione di servizio devono essere rese coerenti con il sistema scuola,

[Handwritten signatures in blue ink]

cui inequivocabilmente e coerentemente il personale docente passato alla FULGIS ha diritto, dato che ormai non vi è più alcun legame col sistema organizzativo del personale degli Enti Locali;

- che il C.C.N.L. del Comparto Scuola non reca disposizioni in merito alla cessazione del rapporto di lavoro del personale docente, essendo la materia regolata da norme di legge speciali, in eccezione rispetto alle norme generali sul pensionamento;
- che nel nuovo Contratto Aziendale occorre specificare le norme sulla cessazione del rapporto di lavoro, che nella situazione precedente erano contenute nel regolamento del Comune di Genova;
- che il comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in vigore, precisa che "per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno";
- che tale norma è coerente con il trattamento economico e giuridico dei docenti della FULGIS che, precedentemente assunti a tempo indeterminato dal Comune di Genova, hanno finora maturato la carriera sulla base delle norme giuridiche ed economiche del contratto scuola statale e che manterranno questa carriera, per espressa volontà espressa dal Comune di Genova all'atto del passaggio di gestione;
- che vi è urgenza di trasmettere agli Enti competenti le domande di pensionamento dei docenti che ne hanno i requisiti, in modo che essi possano avere il trattamento convenuto già a partire dal 31 agosto - 1° settembre 2011 senza l'interruzione del servizio durante il prossimo anno scolastico

Le parti concordano

di sottoscrivere il presente accordo per la parte riguardante la cessazione del rapporto di lavoro, quale parte integrante del contratto collettivo aziendale in via di definizione e completamento.

Il CCA dovrà essere sottoscritto entro l'avvio dell'a.s. 2011/2012,

Resta inteso che nessun provvedimento attinente la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere adottato dalla Fondazione senza aver sentito preventivamente le OO.SS. firmatarie del presente accordo e comunque fino alla definitiva firma del CCA, al di fuori di quanto previsto nel presente accordo.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 66 - Preavviso di licenziamento e dimissioni

La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve dare il preavviso, salvo che nei casi previsti dalla legge. Il preavviso non opera in caso di cessazione durante la prova e nel caso di giusta causa sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore.

La sopravvenuta malattia interrompe il preavviso che può essere completato allo scadere dell'evento o indennizzato.


I termini del preavviso per il caso di licenziamento o di dimissioni, una volta superato il periodo di prova, sono stabiliti nella misura di:

- 1 mese per il personale ATA di area A e B
- 2 mesi per il personale ATA di area C e D e per il personale Docente
- 3 mesi per il personale con funzioni direttive.

Il periodo di preavviso è di un mese per i contratti di apprendistato e a tempo determinato.

In caso di chiusura totale della scuola, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione ai dipendenti con un preavviso di 4 mesi.

I termini di preavviso di cui ai precedenti commi sostituiscono l'indennità di cui al 2° comma dell'art. 2118 cc



La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei suddetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso, calcolata ai sensi dell'art.2121 cc

Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze dovute al lavoratore a qualsiasi titolo.

La Scuola può dispensare il dipendente dall'effettuazione del periodo di preavviso corrispondendogli una indennità sostitutiva di importo pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante tale periodo. In tal caso il rapporto cessa in tronco e la parte esonerata riceve l'indennità sostitutiva.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.

Il periodo di preavviso è utile a tutti gli effetti contrattuali.

Durante il periodo di preavviso il lavoratore dipendente avrà diritto ad un permesso retribuito di complessive 15 ore, riproporzionate in caso di orario parziale, per le pratiche relative alla ricerca di un'altra occupazione.

Art. 67 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente

Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente, accertata dalle competenti autorità, che impedisca lo svolgimento di qualunque attività prevista nell'azienda.

Prima di arrivare a tale risoluzione le parti concordano di realizzare ogni tentativo di mantenere in servizio tale personale, pur adibendolo a mansioni diverse anche se inferiori a quelle già svolte; in tal caso il lavoratore sarà retribuito per le mansioni che andrà a svolgere.

Art 68 Risoluzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa alla scadenza del termine.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Il personale è collocato a riposo d'ufficio dal 1° settembre successivo alla data di compimento del 65mo anno di età.

Al personale docente delle scuole gestite dalla Fondazione FULGIS che abbia sempre usufruito del trattamento economico previsto dal ccnl scuola statale da parte del Comune di Genova si applica quanto previsto dal comma 9 art. 59 della legge 449/1997 richiamata in premessa, ovvero ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio dei docenti in questione ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico, con decorrenza dalla stessa data anche del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.

FULGIS

FULGIS

FLC CGIL

FLC CGIL

CISL SCUOLA

SNALS Conf-sal

Giuseppe Ferraro
.....
Antonio...
.....
Enrico...
.....
Antonio...
.....
Mauro...
.....
Bruno...
.....